

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.";

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a

stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni. CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

CHE con delibera di Giunta Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, e' stato preso atto dei contenuti della presente convenzione;

Tutto ciò premesso SI CONVENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. _____, Presidente p.t. del Tribunale Ordinario di Lagonero (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale"), e il Comune di Sala Consilina, in persona del legale rappresentante p.t. Sindaco avv. Francesco Cavallone.

ART.1 "Attività da svolgere".

L'Ente consente che i condannati (massimo sette per ogni anno di durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino, anche contemporaneamente, presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'arti del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che: - la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART 2 "Modalità d svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indichi il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa verrà svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3 "Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente la prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare l'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4 "Modalità di trattamento" .

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5 "Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6 "Assicurazione".

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7 "Verifiche e reazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 do il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....). Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

ART. 8 "Risoluzione della Convenzione".

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9 "Durata della Convenzione e adempimenti successivi" .

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata. Sala Consilina.....

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LAGONEGRO

PER IL COMUNE DI SALA CONSILINA
IL SINDACO

DENOMNAZONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO D ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti. La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori. settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

O prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);

O protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;

O cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)

O prevenzione del randagismo di animali;

O collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);

O mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;

O attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);

O contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;

O altro (specificare)

GIORNI ED ORARI N CUI VERREBBERO SVOLTI L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".